

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**PARERE N. 44**

**Oggetto: Richiesta di attestazione di copertura finanziaria in ordine all'ipotesi di accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale, parte economica, per il triennio 2022/2024 e per la modificazione dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 13.12.2010 e successivi accordi.**

Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle persone del Presidente dottor Fabio Michelone e dei componenti ordinari: dottor Pietro Boraschi e dottor Marco Ricciardiello;

**Vista** la richiesta di attestazione di copertura finanziaria in ordine all'ipotesi di accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale, parte economica, per il triennio 2022/2024 e per la modificazione dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 13.12.2010 e successivi accordi, trasmessa a questo Collegio il 15 novembre 2024 prot. 14410;

**Visti:**

- la legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 che al comma 7 dell'art. 2 così recita: «Il Collegio svolge, inoltre, le seguenti funzioni: [...] b) vigila, mediante rilevazioni a campione, nei confronti della Regione e del Consiglio regionale, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; c) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge»;
  - la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 ad oggetto: «Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico
- .....

della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale» ed in particolare il testo del co. 6 dell'art. 48;

- il testo ad oggetto: «ipotesi di accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale, parte economica, per il triennio 2022/2024 e per la modificazione dell'accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 13/12/2010 e successivi accordi» sottoscritto l'8 novembre 2024 e trasmesso a questo collegio il 15 novembre 2024 u.s.;
- il documento: «relazione tecnico finanziaria illustrativa dell'ipotesi di accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale, parte economica, per il triennio 2022/2024 e per la modificazione dell'accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 e successivi accordi» trasmesso anch'esso il 15 novembre u.s.;
- il contenuto della suddetta richiesta di attestazione per quanto concerne la copertura degli oneri di contrattazione;
- il testo degli accordi di lavoro collettivo sottoscritti dalla Regione Valle d'Aosta e richiamati nell'ipotesi di accordo suddetta;

**Considerato che:**

- l'ipotesi di accordo suddetto riguarda il rinnovo contrattuale parte economica per il triennio 2022/2024 e segue l'accordo collettivo regionale di lavoro stipulato per il triennio 2019/2021 il 31 maggio 2023 (cfr. premessa ipotesi accordo);
  - il contenuto della suddetta ipotesi di accordo (rimandando per una più completa analisi al testo dell'ipotesi di accordo in parola) può sinteticamente così essere riepilogato:
  - all'art. 1 sono stabilite disposizioni in ordine alla durata triennale economica (co. 1), alla decorrenza (co. 2 e 3), al rinnovo tacito (co. 4), alle clausole di raffreddamento (co. 5), alla vacanza contrattuale (co. 6 - 9);
  - all'art. 2 sono fissati lo stipendio tabellare dal 1° gennaio 2022 (cfr. tab. A)), dal 1° gennaio 2023 (cfr. tab. B)) e dal 1° gennaio 2023 (cfr. tab. C));
- .....

- all'art. 3 è estesa l'efficacia degli incrementi tabellari appena cit. ad altri istituti remunerati su tale base (co. 1.) nonché al personale cessato o cessando nel periodo di vigenza del contratto suddetto (co. 2);
  - all'art. 4 è sostituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, la tabella di cui al vigente co. 1 dell'art. 141 del Testo Unico del 13 dicembre 2010 portante i valori di finanziamento del fondo progressioni a valere sulle risorse del triennio 2022/2024;
  - all'art. 5 è sostituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, la tabella di cui al vigente co. 4 dell'art. 143 del Testo Unico del 13 dicembre 2010 portante gli importi unitari della progressione orizzontale alla IV<sup>^</sup> e V<sup>^</sup> posizione retributiva di ciascuna categoria e posizione economica;
  - all'art. 6 è sostituito il co. 1 dell'articolo 135 (salario di risultato) del Testo Unico del 13 dicembre 2010 aumentando da euro 900,00 (cfr. art. 8 C.C.R.L. del 12 dicembre 2023) ad euro 1.500,00 la misura minima media del salario di risultato;
  - all'art. 7 è sostituito, con efficacia dal 1° gennaio 2023, l'art. 153 (Costituzione del fondo unico aziendale e di ambito - FUA) del Testo Unico del 13 dicembre 2010 aumentando da euro 1.270,00 (cfr. art. 8 C.C.R.L. del 12 dicembre 2023) ad euro 2.095,00 (e ad euro 2.250,00 con effetto dal 1° gennaio 2024) la quota per dipendente ai fini della costituzione del fondo unico aziendale e di ambito. Infine è prevista, al co. 4, per il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ed il Corpo Forestale della Valle d'Aosta la costituzione di uno specifico fondo unico aziendale secondo le modalità appena descritte;
  - all'art. 8 è sostituito l'art. 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito) del Testo Unico del 13 dicembre 2010 prevedendo nuove destinazioni del fondo unico aziendale suddetto (ossia le indennità per funzioni prefettizie e le indennità operatori area di vigilanza municipale). È inoltre aumentato da euro 900,00 (cfr. art. 9 C.C.R.L. del 12/12/2023) ad euro 1.500,00 l'ammontare minimo medio del salario di risultato. Da ultimo è aumentato da euro 2.000,00 (cfr. art. 9 ult. cit.) ad euro 2.500,00 il beneficio massimo riconosciuto al dipendente per la partecipazione a progetti di gruppo (con un massimo aumentato da euro 2.500 a 3.000,00 per la partecipazione a più progetti di gruppo);
-

- all’art. 9 è sostituito l’art. 174 (indennità per attività per particolari esigenze di servizio) del Testo Unico del 13 dicembre 2010 aumentando da euro 2.000,00 (cfr. art. 22 C.C.R.L. del 7 dicembre 2017) ad euro 2.500,00, l’indennità massima annua per particolari esigenze di servizio;
- all’art. 10 è istituita un’indennità al personale regionale svolgente compiti e funzioni prefettizie con delega di firma e pari a euro 10.000,00 annui lordi;
- all’art. 11 è sostituito l’art. 161 (Indennità operatori area di vigilanza municipale) del Testo Unico del 13 dicembre 2010 aumentando la appena citata indennità da euro 970,00 (importo originario) ad euro 1.300,00 (per la pos. C1) e ad euro 1.500,00 (per la pos. C2);
- all’art. 12 è sostituito l’art. 166 (indennità per il personale in servizio presso gli uffici di rappresentanza della Regione) del Testo Unico del 13 dicembre 2010 aumentando da euro 850,00 ad euro 1.500,00 l’indennità mensile del personale regionale assegnato a sedi estere

**Considerato che:**

- la suddetta relazione tecnica, dopo aver illustrato dettagliatamente gli aspetti dell’ipotesi di accordo, contiene a pagina 8 la stima dei costi della contrattazione che per l’ente Regione Autonoma Valle d’Aosta sono i seguenti:

Amministrazione regionale			2022	2023	2024
Massa salariale 2021 + rinnovo	2021	78.549.449,26			
aumento 6,5%	2022	5.105.714,20	5.105.714,20	5.105.714,20	5.105.714,20
Massa salariale 2022		83.655.163,46			
Aumento 6,0%	2023	5.019.309,81		5.019.309,81	5.019.309,81
Massa salariale 2023		88.674.473,27			
Aumento 2%		1.773.489,47			1.773.489,47
Massa salariale 2024		90.447.962,74			
Totale costo contrattuale complessivo esclusi oneri a carico ente		27.129.251,69	5.105.714,20	10.125.024,01	11.898.513,48

Vale a dire che il costo di euro 27.129.251,69 è dato dall’aumento dell’anno 2022 pari ad euro 5.105.714,20 che riverbera (replicandosi) sia sull’anno 2023 che sull’anno 2024, dell’anno 2023 pari ad euro 5.019.309,81 che riverbera (replicandosi) sull’anno 2024 e dell’anno 2024 per euro 1.773.489,47.

Tali somme sono così ripartite nella relazione (cfr. pag. 9):

STIMA costi contrattuali 2022 - 2024 RAVA	Costo 2022	Costo 2023	Costo 2024
Aumento dedicato alla parte tabellare complessiva 2022 compresa adeguamento quota IV e V	4.502.133,00	4.502.133,00	4.502.133,00
Aumento 3% sul trattamento economico categoria D	326.382,09	326.382,09	326.382,09
Aumenti 2022 sulle voci accessorie direttamente collegate alle voci tabellari	277.200,00	277.200,00	277.200,00
Aumento 2022 a regime	5.105.715,09	5.105.715,09	5.105.715,09
Aumento dedicato alla parte tabellare complessiva 2023 compresa adeguamento quota IV e V		2.967.008,92	2.967.008,92
Aumenti 2023 sulle voci accessorie direttamente collegate alle voci tabellari		154.800,00	154.800,00
Aumento FUA procapite di € 825		1.897.500,00	1.897.500,00
Aumento 2023 a regime		5.019.308,92	5.019.308,92
Aumento Fondo progressione orizzontale 4 e 5			1.401.389,47
Aumento FUA procapite di € 155			356.500,00
Aumento indennità di sede Bruxelles			15.600,00
Aumento 2024 a regime			1.773.489,47
Totale aumenti nel triennio	5.105.715,09	10.125.024,01	11.898.513,48

- gli oneri riflessi, come calcolati da questo Collegio nella misura del 38 per cento sul totale degli aumenti appena citati, sono i seguenti:

STIMA costi contrattuali 2022 - 2024 RAVA	Costo 2022	Costo 2023	Costo 2024
Aumento complessivo senza oneri	5.105.715,09	10.125.024,01	11.898.513,48
Oneri riflessi (38 % aumenti)	1.940.171,73	3.847.509,12	4.521.435,12
Totale aumenti nel triennio (al lordo oneri riflessi)	7.045.886,82	13.972.533,13	16.419.948,60

- come risulta dalla attestazione sottoscritta dalla coordinatrice del Dipartimento personale e organizzazione della R.A.V.A.: «la spesa complessiva per l'erogazione dei benefici economici contrattuali decorrenti dall'01.01.2022, derivanti dall'ipotesi di cui in oggetto, pari a euro 37.438.368,55 (comprensiva degli oneri a carico dell'ente) è così suddivisa:

- anno 2022 euro 7.045.886,82;
- anno 2023 euro 13.972.533,13;
- anno 2024 euro 16.419.948,60;

e trova copertura:

- per gli anni 2022 e 2023 nelle quote accantonate per i rinnovi contrattuali del personale regionale dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023;

- per l'anno 2024 sul capitolo U0023752 “Fondo per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità»;
- che dal rendiconto 2023 risulta, nell'avanzo di amministrazione, una quota accantonata utile a pagare gli arretrati 2022 - 2023, pari a euro 27.200.000 così composta: per il 2022 euro 9.100.000,00 e per il 2023 euro 18.100.000,00. Per il 2024 risulta, invece, dalla contabilità regionale uno stanziamento in competenza sul capitolo U0023752 di euro 23.844.970,01.

Tutto quanto sopra esposto, il Collegio relativamente a quanto concerne la Regione Autonoma Valle d'Aosta

**esprime parere favorevole**

in ordine alla compatibilità degli oneri della suddetta ipotesi di contrattazione del personale con i vincoli di bilancio come disposto dall'art. 2 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 e dal comma 6 dell'art. 48 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Addì, 27 novembre 2024

*(Dott. Fabio Michelone) - Presidente*  
(firmato digitalmente)

*(Dott. Pietro Boraschi) – Componente*  
(firmato digitalmente)

*(Dott. Marco Ricciardiello) – Componente*  
(firmato digitalmente)